

12

22

COMUNE DI CAPACCIO
PROVINCIA DI SALERNO

Spedizione
Data
Prot. N.
Pervenuta C.R.C.
il
Prot.

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 29/02/2000

N. del Reg.	OGGETTO: L.R. 241/90-Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e contributi di qualunque genere ad Enti Pubblici e soggetti privati. Adeguamento.
Data	

L'anno ~~2000~~ ~~2001~~ ~~2002~~ ~~2003~~ ~~2004~~ ~~2005~~ ~~2006~~ ~~2007~~ ~~2008~~ ~~2009~~ ~~2010~~ ~~2011~~ ~~2012~~ ~~2013~~ ~~2014~~ ~~2015~~ ~~2016~~ ~~2017~~ ~~2018~~ ~~2019~~ ~~2020~~ ~~2021~~ ~~2022~~ ~~2023~~ ~~2024~~ ~~2025~~ ~~2026~~ ~~2027~~ ~~2028~~ ~~2029~~ ~~2030~~ ~~2031~~ ~~2032~~ ~~2033~~ ~~2034~~ ~~2035~~ ~~2036~~ ~~2037~~ ~~2038~~ ~~2039~~ ~~2040~~ ~~2041~~ ~~2042~~ ~~2043~~ ~~2044~~ ~~2045~~ ~~2046~~ ~~2047~~ ~~2048~~ ~~2049~~ ~~2050~~ ~~2051~~ ~~2052~~ ~~2053~~ ~~2054~~ ~~2055~~ ~~2056~~ ~~2057~~ ~~2058~~ ~~2059~~ ~~2060~~ ~~2061~~ ~~2062~~ ~~2063~~ ~~2064~~ ~~2065~~ ~~2066~~ ~~2067~~ ~~2068~~ ~~2069~~ ~~2070~~ ~~2071~~ ~~2072~~ ~~2073~~ ~~2074~~ ~~2075~~ ~~2076~~ ~~2077~~ ~~2078~~ ~~2079~~ ~~2080~~ ~~2081~~ ~~2082~~ ~~2083~~ ~~2084~~ ~~2085~~ ~~2086~~ ~~2087~~ ~~2088~~ ~~2089~~ ~~2090~~ ~~2091~~ ~~2092~~ ~~2093~~ ~~2094~~ ~~2095~~ ~~2096~~ ~~2097~~ ~~2098~~ ~~2099~~ ~~2100~~ ~~2101~~ ~~2102~~ ~~2103~~ ~~2104~~ ~~2105~~ ~~2106~~ ~~2107~~ ~~2108~~ ~~2109~~ ~~2110~~ ~~2111~~ ~~2112~~ ~~2113~~ ~~2114~~ ~~2115~~ ~~2116~~ ~~2117~~ ~~2118~~ ~~2119~~ ~~2120~~ ~~2121~~ ~~2122~~ ~~2123~~ ~~2124~~ ~~2125~~ ~~2126~~ ~~2127~~ ~~2128~~ ~~2129~~ ~~2130~~ ~~2131~~ ~~2132~~ ~~2133~~ ~~2134~~ ~~2135~~ ~~2136~~ ~~2137~~ ~~2138~~ ~~2139~~ ~~2140~~ ~~2141~~ ~~2142~~ ~~2143~~ ~~2144~~ ~~2145~~ ~~2146~~ ~~2147~~ ~~2148~~ ~~2149~~ ~~2150~~ ~~2151~~ ~~2152~~ ~~2153~~ ~~2154~~ ~~2155~~ ~~2156~~ ~~2157~~ ~~2158~~ ~~2159~~ ~~2160~~ ~~2161~~ ~~2162~~ ~~2163~~ ~~2164~~ ~~2165~~ ~~2166~~ ~~2167~~ ~~2168~~ ~~2169~~ ~~2170~~ ~~2171~~ ~~2172~~ ~~2173~~ ~~2174~~ ~~2175~~ ~~2176~~ ~~2177~~ ~~2178~~ ~~2179~~ ~~2180~~ ~~2181~~ ~~2182~~ ~~2183~~ ~~2184~~ ~~2185~~ ~~2186~~ ~~2187~~ ~~2188~~ ~~2189~~ ~~2190~~ ~~2191~~ ~~2192~~ ~~2193~~ ~~2194~~ ~~2195~~ ~~2196~~ ~~2197~~ ~~2198~~ ~~2199~~ ~~2200~~ ~~2201~~ ~~2202~~ ~~2203~~ ~~2204~~ ~~2205~~ ~~2206~~ ~~2207~~ ~~2208~~ ~~2209~~ ~~2210~~ ~~2211~~ ~~2212~~ ~~2213~~ ~~2214~~ ~~2215~~ ~~2216~~ ~~2217~~ ~~2218~~ ~~2219~~ ~~2220~~ ~~2221~~ ~~2222~~ ~~2223~~ ~~2224~~ ~~2225~~ ~~2226~~ ~~2227~~ ~~2228~~ ~~2229~~ ~~2230~~ ~~2231~~ ~~2232~~ ~~2233~~ ~~2234~~ ~~2235~~ ~~2236~~ ~~2237~~ ~~2238~~ ~~2239~~ ~~2240~~ ~~2241~~ ~~2242~~ ~~2243~~ ~~2244~~ ~~2245~~ ~~2246~~ ~~2247~~ ~~2248~~ ~~2249~~ ~~2250~~ ~~2251~~ ~~2252~~ ~~2253~~ ~~2254~~ ~~2255~~ ~~2256~~ ~~2257~~ ~~2258~~ ~~2259~~ ~~2260~~ ~~2261~~ ~~2262~~ ~~2263~~ ~~2264~~ ~~2265~~ ~~2266~~ ~~2267~~ ~~2268~~ ~~2269~~ ~~2270~~ ~~2271~~ ~~2272~~ ~~2273~~ ~~2274~~ ~~2275~~ ~~2276~~ ~~2277~~ ~~2278~~ ~~2279~~ ~~2280~~ ~~2281~~ ~~2282~~ ~~2283~~ ~~2284~~ ~~2285~~ ~~2286~~ ~~2287~~ ~~2288~~ ~~2289~~ ~~2290~~ ~~2291~~ ~~2292~~ ~~2293~~ ~~2294~~ ~~2295~~ ~~2296~~ ~~2297~~ ~~2298~~ ~~2299~~ ~~2300~~ ~~2301~~ ~~2302~~ ~~2303~~ ~~2304~~ ~~2305~~ ~~2306~~ ~~2307~~ ~~2308~~ ~~2309~~ ~~2310~~ ~~2311~~ ~~2312~~ ~~2313~~ ~~2314~~ ~~2315~~ ~~2316~~ ~~2317~~ ~~2318~~ ~~2319~~ ~~2320~~ ~~2321~~ ~~2322~~ ~~2323~~ ~~2324~~ ~~2325~~ ~~2326~~ ~~2327~~ ~~2328~~ ~~2329~~ ~~2330~~ ~~2331~~ ~~2332~~ ~~2333~~ ~~2334~~ ~~2335~~ ~~2336~~ ~~2337~~ ~~2338~~ ~~2339~~ ~~2340~~ ~~2341~~ ~~2342~~ ~~2343~~ ~~2344~~ ~~2345~~ ~~2346~~ ~~2347~~ ~~2348~~ ~~2349~~ ~~2350~~ ~~2351~~ ~~2352~~ ~~2353~~ ~~2354~~ ~~2355~~ ~~2356~~ ~~2357~~ ~~2358~~ ~~2359~~ ~~2360~~ ~~2361~~ ~~2362~~ ~~2363~~ ~~2364~~ ~~2365~~ ~~2366~~ ~~2367~~ ~~2368~~ ~~2369~~ ~~2370~~ ~~2371~~ ~~2372~~ ~~2373~~ ~~2374~~ ~~2375~~ ~~2376~~ ~~2377~~ ~~2378~~ ~~2379~~ ~~2380~~ ~~2381~~ ~~2382~~ ~~2383~~ ~~2384~~ ~~2385~~ ~~2386~~ ~~2387~~ ~~2388~~ ~~2389~~ ~~2390~~ ~~2391~~ ~~2392~~ ~~2393~~ ~~2394~~ ~~2395~~ ~~2396~~ ~~2397~~ ~~2398~~ ~~2399~~ ~~2400~~ ~~2401~~ ~~2402~~ ~~2403~~ ~~2404~~ ~~2405~~ ~~2406~~ ~~2407~~ ~~2408~~ ~~2409~~ ~~2410~~ ~~2411~~ ~~2412~~ ~~2413~~ ~~2414~~ ~~2415~~ ~~2416~~ ~~2417~~ ~~2418~~ ~~2419~~ ~~2420~~ ~~2421~~ ~~2422~~ ~~2423~~ ~~2424~~ ~~2425~~ ~~2426~~ ~~2427~~ ~~2428~~ ~~2429~~ ~~2430~~ ~~2431~~ ~~2432~~ ~~2433~~ ~~2434~~ ~~2435~~ ~~2436~~ ~~2437~~ ~~2438~~ ~~2439~~ ~~2440~~ ~~2441~~ ~~2442~~ ~~2443~~ ~~2444~~ ~~2445~~ ~~2446~~ ~~2447~~ ~~2448~~ ~~2449~~ ~~2450~~ ~~2451~~ ~~2452~~ ~~2453~~ ~~2454~~ ~~2455~~ ~~2456~~ ~~2457~~ ~~2458~~ ~~2459~~ ~~2460~~ ~~2461~~ ~~2462~~ ~~2463~~ ~~2464~~ ~~2465~~ ~~2466~~ ~~2467~~ ~~2468~~ ~~2469~~ ~~2470~~ ~~2471~~ ~~2472~~ ~~2473~~ ~~2474~~ ~~2475~~ ~~2476~~ ~~2477~~ ~~2478~~ ~~2479~~ ~~2480~~ ~~2481~~ ~~2482~~ ~~2483~~ ~~2484~~ ~~2485~~ ~~2486~~ ~~2487~~ ~~2488~~ ~~2489~~ ~~2490~~ ~~2491~~ ~~2492~~ ~~2493~~ ~~2494~~ ~~2495~~ ~~2496~~ ~~2497~~ ~~2498~~ ~~2499~~ ~~2500~~ ~~2501~~ ~~2502~~ ~~2503~~ ~~2504~~ ~~2505~~ ~~2506~~ ~~2507~~ ~~2508~~ ~~2509~~ ~~2510~~ ~~2511~~ ~~2512~~ ~~2513~~ ~~2514~~ ~~2515~~ ~~2516~~ ~~2517~~ ~~2518~~ ~~2519~~ ~~2520~~ ~~2521~~ ~~2522~~ ~~2523~~ ~~2524~~ ~~2525~~ ~~2526~~ ~~2527~~ ~~2528~~ ~~2529~~ ~~2530~~ ~~2531~~ ~~2532~~ ~~2533~~ ~~2534~~ ~~2535~~ ~~2536~~ ~~2537~~ ~~2538~~ ~~2539~~ ~~2540~~ ~~2541~~ ~~2542~~ ~~2543~~ ~~2544~~ ~~2545~~ ~~2546~~ ~~2547~~ ~~2548~~ ~~2549~~ ~~2550~~ ~~2551~~ ~~2552~~ ~~2553~~ ~~2554~~ ~~2555~~ ~~2556~~ ~~2557~~ ~~2558~~ ~~2559~~ ~~2560~~ ~~2561~~ ~~2562~~ ~~2563~~ ~~2564~~ ~~2565~~ ~~2566~~ ~~2567~~ ~~2568~~ ~~2569~~ ~~2570~~ ~~2571~~ ~~2572~~ ~~2573~~ ~~2574~~ ~~2575~~ ~~2576~~ ~~2577~~ ~~2578~~ ~~2579~~ ~~2580~~ ~~2581~~ ~~2582~~ ~~2583~~ ~~2584~~ ~~2585~~ ~~2586~~ ~~2587~~ ~~2588~~ ~~2589~~ ~~2590~~ ~~2591~~ ~~2592~~ ~~2593~~ ~~2594~~ ~~2595~~ ~~2596~~ ~~2597~~ ~~2598~~ ~~2599~~ ~~2600~~ ~~2601~~ ~~2602~~ ~~2603~~ ~~2604~~ ~~2605~~ ~~2606~~ ~~2607~~ ~~2608~~ ~~2609~~ ~~2610~~ ~~2611~~ ~~2612~~ ~~2613~~ ~~2614~~ ~~2615~~ ~~2616~~ ~~2617~~ ~~2618~~ ~~2619~~ ~~2620~~ ~~2621~~ ~~2622~~ ~~2623~~ ~~2624~~ ~~2625~~ ~~2626~~ ~~2627~~ ~~2628~~ ~~2629~~ ~~2630~~ ~~2631~~ ~~2632~~ ~~2633~~ ~~2634~~ ~~2635~~ ~~2636~~ ~~2637~~ ~~2638~~ ~~2639~~ ~~2640~~ ~~2641~~ ~~2642~~ ~~2643~~ ~~2644~~ ~~2645~~ ~~2646~~ ~~2647~~ ~~2648~~ ~~2649~~ ~~2650~~ ~~2651~~ ~~2652~~ ~~2653~~ ~~2654~~ ~~2655~~ ~~2656~~ ~~2657~~ ~~2658~~ ~~2659~~ ~~2660~~ ~~2661~~ ~~2662~~ ~~2663~~ ~~2664~~ ~~2665~~ ~~2666~~ ~~2667~~ ~~2668~~ ~~2669~~ ~~2670~~ ~~2671~~ ~~2672~~ ~~2673~~ ~~2674~~ ~~2675~~ ~~2676~~ ~~2677~~ ~~2678~~ ~~2679~~ ~~2680~~ ~~2681~~ ~~2682~~ ~~2683~~ ~~2684~~ ~~2685~~ ~~2686~~ ~~2687~~ ~~2688~~ ~~2689~~ ~~2690~~ ~~2691~~ ~~2692~~ ~~2693~~ ~~2694~~ ~~2695~~ ~~2696~~ ~~2697~~ ~~2698~~ ~~2699~~ ~~2700~~ ~~2701~~ ~~2702~~ ~~2703~~ ~~2704~~ ~~2705~~ ~~2706~~ ~~2707~~ ~~2708~~ ~~2709~~ ~~2710~~ ~~2711~~ ~~2712~~ ~~2713~~ ~~2714~~ ~~2715~~ ~~2716~~ ~~2717~~ ~~2718~~ ~~2719~~ ~~2720~~ ~~2721~~ ~~2722~~ ~~2723~~ ~~2724~~ ~~2725~~ ~~2726~~ ~~2727~~ ~~2728~~ ~~2729~~ ~~2730~~ ~~2731~~ ~~2732~~ ~~2733~~ ~~2734~~ ~~2735~~ ~~2736~~ ~~2737~~ ~~2738~~ ~~2739~~ ~~2740~~ ~~2741~~ ~~2742~~ ~~2743~~ ~~2744~~ ~~2745~~ ~~2746~~ ~~2747~~ ~~2748~~ ~~2749~~ ~~2750~~ ~~2751~~ ~~2752~~ ~~2753~~ ~~2754~~ ~~2755~~ ~~2756~~ ~~2757~~ ~~2758~~ ~~2759~~ ~~2760~~ ~~2761~~ ~~2762~~ ~~2763~~ ~~2764~~ ~~2765~~ ~~2766~~ ~~2767~~ ~~2768~~ ~~2769~~ ~~2770~~ ~~2771~~ ~~2772~~ ~~2773~~ ~~2774~~ ~~2775~~ ~~2776~~ ~~2777~~ ~~2778~~ ~~2779~~ ~~2780~~ ~~2781~~ ~~2782~~ ~~2783~~ ~~2784~~ ~~2785~~ ~~2786~~ ~~2787~~ ~~2788~~ ~~2789~~ ~~2790~~ ~~2791~~ ~~2792~~ ~~2793~~ ~~2794~~ ~~2795~~ ~~2796~~ ~~2797~~ ~~2798~~ ~~2799~~ ~~2800~~ ~~2801~~ ~~2802~~ ~~2803~~ ~~2804~~ ~~2805~~ ~~2806~~ ~~2807~~ ~~2808~~ ~~2809~~ ~~2810~~ ~~2811~~ ~~2812~~ ~~2813~~ ~~2814~~ ~~2815~~ ~~2816~~ ~~2817~~ ~~2818~~ ~~2819~~ ~~2820~~ ~~2821~~ ~~2822~~ ~~2823~~ ~~2824~~ ~~2825~~ ~~2826~~ ~~2827~~ ~~2828~~ ~~2829~~ ~~2830~~ ~~2831~~ ~~2832~~ ~~2833~~ ~~2834~~ ~~2835~~ ~~2836~~ ~~2837~~ ~~2838~~ ~~2839~~ ~~2840~~ ~~2841~~ ~~2842~~ ~~2843~~ ~~2844~~ ~~2845~~ ~~2846~~ ~~2847~~ ~~2848~~ ~~2849~~ ~~2850~~ ~~2851~~ ~~2852~~ ~~2853~~ ~~2854~~ ~~2855~~ ~~2856~~ ~~2857~~ ~~2858~~ ~~2859~~ ~~2860~~ ~~2861~~ ~~2862~~ ~~2863~~ ~~2864~~ ~~2865~~ ~~2866~~ ~~2867~~ ~~2868~~ ~~2869~~ ~~2870~~ ~~2871~~ ~~2872~~ ~~2873~~ ~~2874~~ ~~2875~~ ~~2876~~ ~~2877~~ ~~2878~~ ~~2879~~ ~~2880~~ ~~2881~~ ~~2882~~ ~~2883~~ ~~2884~~ ~~2885~~ ~~2886~~ ~~2887~~ ~~2888~~ ~~2889~~ ~~2890~~ ~~2891~~ ~~2892~~ ~~2893~~ ~~2894~~ ~~2895~~ ~~2896~~ ~~2897~~ ~~2898~~ ~~2899~~ ~~2900~~ ~~2901~~ ~~2902~~ ~~2903~~ ~~2904~~ ~~2905~~ ~~2906~~ ~~2907~~ ~~2908~~ ~~2909~~ ~~2910~~ ~~2911~~ ~~2912~~ ~~2913~~ ~~2914~~ ~~2915~~ ~~2916~~ ~~2917~~ ~~2918~~ ~~2919~~ ~~2920~~ ~~2921~~ ~~2922~~ ~~2923~~ ~~2924~~ ~~2925~~ ~~2926~~ ~~2927~~ ~~2928~~ ~~2929~~ ~~2930~~ ~~2931~~ ~~2932~~ ~~2933~~ ~~2934~~ ~~2935~~ ~~2936~~ ~~2937~~ ~~2938~~ ~~2939~~ ~~2940~~ ~~2941~~ ~~2942~~ ~~2943~~ ~~2944~~ ~~2945~~ ~~2946~~ ~~2947~~ ~~2948~~ ~~2949~~ ~~2950~~ ~~2951~~ ~~2952~~ ~~2953~~ ~~2954~~ ~~2955~~ ~~2956~~ ~~2957~~ ~~2958~~ ~~2959~~ ~~2960~~ ~~2961~~ ~~2962~~ ~~2963~~ ~~2964~~ ~~2965~~ ~~2966~~ ~~2967~~ ~~2968~~ ~~2969~~ ~~2970~~ ~~2971~~ ~~2972~~ ~~2973~~ ~~2974~~ ~~2975~~ ~~2976~~ ~~2977~~ ~~2978~~ ~~2979~~ ~~2980~~ ~~2981~~ ~~2982~~ ~~2983~~ ~~2984~~ ~~2985~~ ~~2986~~ ~~2987~~ ~~2988~~ ~~2989~~ ~~2990~~ ~~2991~~ ~~2992~~ ~~2993~~ ~~2994~~ ~~2995~~ ~~2996~~ ~~2997~~ ~~2998~~ ~~2999~~ ~~3000~~ ~~3001~~ ~~3002~~ ~~3003~~ ~~3004~~ ~~3005~~ ~~3006~~ ~~3007~~ ~~3008~~ ~~3009~~ ~~3010~~ ~~3011~~ ~~3012~~ ~~3013~~ ~~3014~~ ~~3015~~ ~~3016~~ ~~3017~~ ~~3018~~ ~~3019~~ ~~3020~~ ~~3021~~ ~~3022~~ ~~3023~~ ~~3024~~ ~~3025~~ ~~3026~~ ~~3027~~ ~~3028~~ ~~3029~~ ~~3030~~ ~~3031~~ ~~3032~~ ~~3033~~ ~~3034~~ ~~3035~~ ~~3036~~ ~~3037~~ ~~3038~~ ~~3039~~ ~~3040~~ ~~3041~~ ~~3042~~ ~~3043~~ ~~3044~~ ~~3045~~ ~~3046~~ ~~3047~~ ~~3048~~ ~~3049~~ ~~3050~~ ~~3051~~ ~~3052~~ ~~3053~~ ~~3054~~ ~~3055~~ ~~3056~~ ~~3057~~ ~~3058~~ ~~3059~~ ~~3060~~ ~~3061~~ ~~3062~~ ~~3063~~ ~~3064~~ ~~3065~~ ~~3066~~ ~~3067~~ ~~3068~~ ~~3069~~ ~~3070~~ ~~3071~~ ~~3072~~ ~~3073~~ ~~3074~~ ~~3075~~ ~~3076~~ ~~3077~~ ~~3078~~ ~~3079~~ ~~3080~~ ~~3081~~ ~~3082~~ ~~3083~~ ~~3084~~ ~~3085~~ ~~3086~~ ~~3087~~ ~~3088~~ ~~3089~~ ~~3090~~ ~~3091~~ ~~3092~~ ~~3093~~ ~~3094~~ ~~3095~~ ~~3096~~ ~~3097~~ ~~3098~~ ~~3099~~ ~~3100~~ ~~3101~~ ~~3102~~ ~~3103~~ ~~3104~~ ~~3105~~ ~~3106~~ ~~3107~~ ~~3108~~ ~~3109~~ ~~3110~~ ~~3111~~ ~~3112~~ ~~3113~~ ~~3114~~ ~~3115~~ ~~3116~~ ~~3117~~ ~~3118~~ ~~3119~~ ~~3120~~ ~~3121~~ ~~3122~~ ~~3123~~ ~~3124~~ ~~3125~~ ~~3126~~ ~~3127~~ ~~3128~~ ~~3129~~ ~~3130~~ ~~3131~~ ~~3132~~ ~~3133~~ ~~3134~~ ~~3135~~ ~~3136~~ ~~3137~~ ~~3138~~ ~~3139~~ ~~3140~~ ~~3141~~ ~~3142~~ ~~3143~~ ~~3144~~ ~~3145~~ ~~3146~~ ~~3147~~ ~~3148~~ ~~3149~~ ~~3150~~ ~~3151~~ ~~3152~~ ~~3153~~ ~~3154~~ ~~3155~~ ~~3156~~ ~~3157~~ ~~3158~~ ~~3159~~ ~~3160~~ ~~3161~~ ~~3162~~ ~~3163~~ ~~3164~~ ~~3165~~ ~~3166~~ ~~3167~~ ~~3168~~ ~~3169~~ ~~3170~~ ~~3171~~ ~~3172~~ ~~3173~~ ~~3174~~ ~~3175~~ ~~3176~~ ~~3177~~ ~~3178~~ ~~3179~~ ~~3180~~ ~~3181~~ ~~3182~~ ~~3183~~ ~~3184~~ ~~3185~~ ~~3186~~ ~~3187~~ ~~31~~

Si allontana il Consigliere GNAZZO.
Relaziona il Vice Sindaco Dr.MARTORANO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con proprio atto n. 84 del 12.06.1991 vistata dal CO.RE.CO. prot.n.2301/B del 22.07.91 è stato approvato il regolamento Comunale in attuazione della prescrizione contenuta nell'art.12 della legge n.241/90;

Che con successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 120 del 19.12.1997 si è proceduto alla modifica del suddetto Regolamento riguardante e i limiti di reddito ed il funzionamento della Commissione;

Che , per consentire alla Commissione di valutare più agevolmente le esigenze dei richiedenti è opportuno e necessario adeguare i limiti di reddito per accedere ai contributi;

Ritenuto di fissare il nuovo livello di reddito relativo al beneficiario ed al suo nucleo familiare, a lire 12.000.000 (dodicimilioni) in analogia a quanto previsto dalle disposizioni statali contenute nel Dlgs 109/98 e nel D.M. 29.07.99;

Esaminato lo schema di Regolamento predisposto da apposita Commissione tecnico politica assistita dal Segretario generale e dal responsabile del procedimento;

Visto il parere del responsabile dell'Ufficio Assistenza Sociale reso ai sensi di legge ed allegato alla presente quale parte integrante, che firma a fianco;

Acquisito il parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, reso ai sensi di legge anch'esso allegato alla presente, che firma a fianco;

Visto il verbale della competente Commissione Consiliare;

Proceduto alla votazione che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente :

Consiglieri presenti n.16

Consiglieri astenuti n. 2 (Nese - Taddeo)

Consiglieri votanti n. 14

Voti favorevoli n.14

DELIBERA

1-Di adeguare, come adegua, il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e contributi di qualunque genere ad Enti Pubblici e soggetti privati, fissando nuovi limiti di reddito, relativi al richiedente ed al suo nucleo familiare, per accedere ai contributi assistenziali.

2-di adottare, come adotta, il nuovo Regolamento Comunale, accluso al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale, composto di n. 35 articoli, n.19 pagine e siglato dal Segretario Generale.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.10 dott. Vincenzo Mallamaci

F.10 dr. Pasquale Silenzio

È copia conforme all'originale.

Il

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Il 3.3.2000

IL SEGRETARIO

F.10 dr. Pasquale Silenzio

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

Il

IL SEGRETARIO

F.10

EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata al controllo:

- ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 15-5-1997, n. 127;
- essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 17, comma 38, della L. 15-5-1997, n. 127.

Il

3 MAR. 2000

IL SEGRETARIO:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.10 (Dott. Pasquale Silenzio)

ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 17, comma 40, della L. 15-5-1997, n. 127;
- in data non essendo stati riscontrati vizi di legittimità dal C.R.C., prot. n. ;
- in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 17, comma 39, della L. 15-5-1997, n. 127;
- in data perchè confermata dal Consiglio, ai sensi dell'art. 17, comma 39, della L. 15-5-1997, n. 127, con atto n. ;

Il

IL SEGRETARIO

F.10

È copia conforme all'originale.

Il


IL FUNZIONARIO INCARICATO

COMUNE DI CAPACCIO
PROVINCIA DI SALERNO

**SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
E CONTRIBUTI DI QUALUNQUE GENERE AD
ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI**

Art.12 Legge n.241 del 07/08/90

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Pasquale Silenzio)



INDICE SOMMARIO

Schema di regolamento comunale ex art. 12 della L. 241/90	1
Prefazione	1
CAPO I	
Disposizioni di carattere generale	3
ART. 1 - Oggetto del Regolamento	3
ART.2 - Principi	3
ART. 3 - Settori di intervento	3
ART. 4 Soggetti beneficiari	3
CAPO II	
Disposizioni per aree di attività: socio-culturale, sport e tempo libero, turismo e spettacolo.	5
ART. 5 - Norma di carattere generale	5
ART. 6 - Criteri	5
ART. 7 - Patrocinio	6
ART. 8 - Indirizzi politico-amministrativi	6
ART. 9 - Procedura per la concessione dei benefici-Istanza	6
ART. 10 - Commissione preposta all'esame delle istanze	7
ART. - 11 Elezione e composizione	7
ART. 12 - Funzionamento	8
ART. 13 - Pubblicità delle sedute	8
ART. - 14 Verbalizzazione	9
ART.15 - Pubblicità delle decisioni	9
ART.16 - Attività della Commissione	9
ART.17 - Deliberazione di concessione del contributo	9
ART.18 - Liquidazione del contributo	10
ART.19 - Decadenza del contributo	10
CAPO III	
Disposizioni in materia assistenziale	11
ART.20 - Stato di indigenza	11
ART.21 - Aveni diritto all'assistenza	11
ART. 22 - Forme di assistenza	11
ART. 23 - Richieste di assistenza	12
ART. 24 - Commissione preposta all'esame delle richieste di assistenza	12

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Pasquale Silenzio)

ART. 25 - Costituzione e funzionamento	12
ART. 26 - Vantaggi economici	13
ART. 27 - Assistenza prevista dall'abrogato art. 144 del t.u. n. 383/34	13
ART. 28 Concessione dell'assistenza ex art. 144	13
ART. 29 - Ticket farmaceutico ad indigente	14
Art. 30 - Ticket servizi pubblici a domanda individuale	14
CAPO IV Interventi di carattere straordinario	15
ART. 31 - Interventi di carattere straordinario	15
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	16
ART. 32 - Pubblicita' delle sovvenzioni	16
ART. 33 Entrata in vigore	16

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Pasquale Silenzio)

Schema di regolamento comunale ex art. 12 della L. 241/90

Prefazione

La sempre più pressante esigenza di semplificazione dell'azione amm/va, di rinnovamento delle strutture istituzionali e di partecipazione dei cittadini alla scelte decisionali pubbliche, ha spinto il Parlamento ad approvare la legge n.241 del 7 Agosto 1990 nota come legge sulla "trasparenza" o sulla "Glasnost".

Il nostro ordinamento viene così ad essere rinnovato, con notevole ed ingiustificato ritardo rispetto agli altri ordinamenti, di un provvedimento normativo che disciplina, da un lato, la partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa fin nella fase di iniziativa, dall'altro, riconosce e garantisce ai cittadini medesimi il diritto di accesso quasi incondizionato ai documenti amministrativi.

Le disposizioni contenute nella legge n.241 costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico, per cui l'azione amministrativa, oltre che uniformarsi ai principi e valori costituzionali di cui all'art. 297 (Imparzialità-buon andamento- legalità), dovrà necessariamente conformarsi altresì ai criteri di economicità (sollecita, semplice, economica), di efficienza (incisività e produttività) e di pubblicità (trasparenza).

Le attività degli organi amm/vi e dei vari uffici trovano così, nei principi e nei criteri fissati dalla legge n.241, il limite ed il fine di ogni loro singola azione.

L'art. 12, collocato nel capo III della legge, se può apparire di dubbia opportunità sistematica, assume una particolare rilevanza in quanto garantisce l'assegnazione "trasparente" di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualunque genere sia ad enti pubblici che a soggetti privati.

con tale disposizione viene introdotto il principio di pubblicità con la conseguente delimitazione del suo campo di applicabilità, mediante la previsione di espresse deroghe.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Pasquale Silenzio)

E' infatti previsto l'obbligo a carico delle amm/ni pubbliche, che concedono sussidi di qualunque genere, di predeterminare i relativi criteri e le modalità di attribuzione.

Ne consegue per ogni Ente la necessità di predeterminare delle norme di azione da osservare rigorosamente nel procedimento di formazione dei provvedimenti concessivi di contributi, sovvenzioni e simili, in modo da garantire il principio dell'imparzialità e della pubblicità o trasparenza.

La bozza di Regolamento comunale che segue vuole essere una guida per i Comuni obbligati a disciplinare la materia delle "sovvenzioni" nel rispetto dei principi dettati dal citato art. 12.

Ogni ente valuterà l'opportunità o meno di apportare le modifiche tenendo conto delle diversificate realtà socio-economiche e degli interessi presenti sul territorio.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. ~~Fausto~~ Silenzio)

CAPO I Disposizioni di carattere generale

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, in attuazione delle finalità previste dai principi fondamentali della Costituzione nonché dagli artt. 48,49 e 60 del D.P.R. n.616 del 14.7.1977 e dell'art. 12 della legge n.241 del 7 Agosto 1990.

ART.2 - Principi

Il comune assicura che il procedimentalizzazione dei provvedimenti concessivi dei contributi di cui all'art. 1, avvenga nel rispetto dei principi costituzionali dell'imparzialità e legalità nonché di pubblicità, assicurando la più ampia trasparenza all'azione amministrativa.

ART. 3 - Settori di intervento

L'amministrazione comunale concede le sovvenzioni ed i benefici economici previsti dal presente regolamento per i seguenti settori di attività:

- a) Socio-culturale, Sport e tempo libero, Turismo e spettacolo;
- b) Assistenza e Sicurezza sociale.

ART. 4 Soggetti beneficiari

La concessione dei benefici previsti dal presente regolamento è disposta a favore:

- a) di persone residenti nel comune conchè sussistono le condizioni previste dal regolamento;
- b) di enti pubblici che esplicano attività finalizzate al conseguimento di obiettivi di interesse della Comunità;

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. ~~Luciano~~ Silenzio)

c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altri organismi di carattere privato, regolarmente costituiti, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del comune.

L'Amministrazione comunale, nel riconoscere il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale, in casi particolari, attribuisce benefici economici in favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere iniziative che assumano rilevanza sotto il profilo sociale, morale, culturale ed economico.

Ai fini della concessione dei benefici di qualunque natura, non possono costituire elemento di discriminazione l'età, il sesso, la religione, l'ideologia politica, l'ambito sociale.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Pasquale Silenzio)

CAPO II

Disposizioni per aree di attività: socio-culturale, sport e tempo libero, turismo e spettacolo.

ART. 5 - Norma di carattere generale

Il comune riconosce alle attività socio-culturali e di spettacolo nonché sportive, turistiche, del tempo libero e quanto è a tutela dei valori istituzionali dell'Ente, una essenziale funzione di espressione e comunicazione sociale, un valore formativo per la personalità individuale, un insostituibile strumento di promozione civile.

A tale scopo favorisce la ricerca, la produzione e la diffusione di tale cultura, garantendo il pluralismo delle idee e delle iniziative.

Il comune si propone di realizzare in proposito una propria politica anche attraverso una opportuna programmazione ed una maggiore razionalizzazione delle differenti iniziative che organismi pubblici e privati organizzano.

A tal uopo ricerca ed attua un collegamento con le realtà istituzionali operanti sul territorio, come pure disciplina il rapporto con l'area del privato, con il movimento cooperativo e con le associazioni impegnate nei vari settori.

ART. 6 - Criteri

L'amministrazione comunale, ai fini, della concessione dei contributi di cui al presente capo, fissa i seguenti criteri prioritari:

- 1) Attività integrative o complementari a quelle della amministrazione comunale tenendo conto:
 - a) del tipo di attività o iniziativa e dell'importanza della stessa in relazione al livello di partecipazione;
 - b) della struttura organizzativa dell'ente o persona proponente;
 - c) del costo di gestione dell'intervento e della presenza di eventuali contributi o sponsorizzazioni.

II) Attività di tipo occasionale o saltuarie tenendo conto degli elementi di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

Se più soggetti concorrono alle concessioni di cui al presente capo nell'ambito dello stesso servizio e/o attività, la commissione prevista dal successivo art. 10 formulerà una graduatoria nel rispetto dei criteri di cui al I comma, previa determinazione, se necessario di ulteriori autonomi criteri di valutazione oggettivi a seconda della natura della concessione.

ART. 7 - Patrocinio

L'Amministrazione comunale per le manifestazioni, iniziative e progetti nelle aree di attività di cui al presente capo, concede, su richiesta dell'ente o soggetto organizzatore il Patrocinio.

La concessione del Patrocinio, da disporre con delibera di Giunta comunale, non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso.

Per la concessione dei benefici finanziari si provvederà secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

ART. 8 - Indirizzi politico-amministrativi

Le concessioni delle sovvenzioni dovranno essere coerenti con gli indirizzi politico-amministrativi dell'ente, che in materia dovranno chiaramente risultare dalla relazione previsionale programmatica di bilancio di previsione che la Giunta comunale è tenuta a redigere annualmente, congiuntamente allo schema di bilancio da sottoporre poi all'approvazione del consiglio comunale.

In sede di prima applicazione, gli indirizzi politico-amministrativi, congiuntamente alla individuazione dei servizi e/o aree di attività potranno essere approvati contestualmente al presente regolamento.

ART. 9 - Procedura per la concessione dei benefici-Istanza

Le concessioni di cui al presente capo sono erogate a domanda degli interessati, vanno indirizzate al Sindaco.

Le domande dovranno essere prodotte, in carta semplice entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre per la richiesta di concessioni di contributi relativi ad attività a media e lunga programmazione. Per le iniziative sporadiche relative alle attività dello Sport-turismo e della cultura e dello sport-

tacolo occorre presentare domanda entro 30 giorni dalla data della manifestazione. In tal caso la Giunta Municipale sostituisce l'attività della Commissione di cui all'art.10

Inoltre dovranno contenere:

- a) le esatte generalità del richiedente;
- b) beneficio richiesto;
- c) ogni notizia utile ai fini di una corretta valutazione da parte della commissione di cui al successivo articolo della richiesta di contributo.

Il comune, oltre a valersi dei propri organi e uffici, potrà richiedere informazioni ad altri uffici ed enti al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- Statuto o atto costitutivo da cui risulta che non vengono perseguiti scopi di lucro;
- Dichiarazione relativa alle cariche sociali ed alla scadenza delle stesse;
- Relazione illustrativa dell'iniziativa proposta con il relativo programma,
- L'indicazione dei beni o strutture comunali che si intendono eventualmente utilizzare, precisandone i tempi;
- Relazione informativa su caratteristiche e finalità del soggetto proponente e sull'attività eventualmente svolta negli anni precedenti;
- Bilancio preventivo del progetto;
- Per le società sportive idonea documentazione di affiliazione alle federazioni e/o al CONI.

ART. 10 - Commissione preposta all'esame delle istanze

E' istituita una Commissione preposta all'esame delle istanze presentate ed alla definizione delle stesse secondo le modalità di cui alle successive disposizioni.

ART. - 11 Elezione e composizione

La commissione è eletta dal Consiglio comunale ed è così composta:

- Sindaco o suo delegato-Presidente

Rappresentanti di ogni gruppo consiliare presente in Consiglio.

La commissione è integrata a professionalità esterne.

A tal uopo la Giunta comunale, su segnalazione della medesima commissione, provvederà alla nomina di persone esperte nelle varie attività di intervento di cui al presente capo.

L'elezione della commissione deve avvenire entro 180 giorni dalla proclamazione degli eletti con voto limitato tale da garantire comunque la presenza di una rappresentanza della minoranza consiliare.

I componenti durano in carica fino all'insediamento della commissione eletta dal successivo consiglio comunale.

ART. 12 - Funzionamento

Il Presidente, accertata la presenza di almeno la metà dei componenti della Commissione, dichiara aperta e valida la seduta.

Trascorsa un'ora da quella stabilita per l'inizio della seduta, la Commissione può trattare validamente gli argomenti all'ordine del giorno con la presenza di almeno un terzo dei componenti della Commissione stessa.

Le decisioni della Commissione vengono adottate a maggioranza in proporzione all'entità di ciascun gruppo rappresentato e devono essere congruamente motivate.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti della Commissione che si assentino ingiustificatamente per tre sedute consecutive, decadono dall'incarico. In tal caso il Sindaco invita il Capogruppo del partito politico che aveva espresso il componente decaduto, a designare entro 8 giorni un altro componente. In mancanza provvederà il Sindaco.

ART. 13 - Pubblicità delle sedute

Le sedute della commissione sono pubbliche.

Sono segrete quando le discussioni e le relative decisioni importino apprezzamenti sulle qualità morali, sulle attitudini, sui meriti e demeriti dell'individuo nei confronti del quale dovrà adottarsi il provvedimento.

ART. - 14 Verbalizzazione

I verbali delle riunioni della commissione sono redatti dal responsabile dei servizi sociali del comune o suo delegato che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

ART.15 - Pubblicità delle decisioni

Entro 5 giorni dalla data delle sedute alle quali si riferiscono i verbali, a cura del segretario della Commissione, devono essere pubblicati all'albo pretorio per 10 giorni contestualmente viene comunicato l'esito delle decisioni agli interessati.

Entro il termine di cui al primo comma copia del verbale deve essere trasmessa alla Giunta Comunale per l'adozione degli atti formali di competenza.

ART.16 - Attività della Commissione

La commissione integrata delle professionalità esterne, nominato dalla giunta comunale, può svolgere, nel rispetto delle direttive e indirizzi dell'amministrazione comunale, attività di programmazione nel settore delle aree di cui al presente capo per meglio valorizzare aspetti della comunità locale rilevanti sotto il profilo socio-culturale.

La commissione riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla propria attività presentando, alla fine di ogni anno, un rendiconto delle concessioni operate specificando natura e consistenza delle stesse.

ART.17 - Deliberazione di concessione del contributo

La Giunta comunale, sulla scorta dei verbali rimessi dalla competente commissione, tenendo conto degli obiettivi programmatici stabiliti da Consiglio Comunale nonché dalle risorse finanziarie disponibili, delibera previa acquisizione dei pareri di cui all'art.53 della L. 142.90, subordinando la concessione del contributo ad eventuali prescrizioni oltre a quelle previste dal presente regolamento.

Le eventuali decisioni della Giunta comunale difformi dalle decisioni della commissione devono essere obbligatoriamente motivate con criteri di valutazione oggettiva a seconda della natura del contributo.

ART.18 - Liquidazione del contributo

La Giunta comunale può disporre, in sede di assegnazione del contributo, l'erogazione di un acconto fino al 50% del contributo assentito.

La liquidazione verrà disposta dalla Giunta, allorquando il soggetto beneficiario, nel termine massimo di 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, abbia rimesso agli uffici del servizio competente la seguente documentazione:

- Bilancio consuntivo dell'iniziativa ricalcante l'impostazione del preventivo finanziario e indicante con chiarezza le rispettive voci di entrata ed uscita con la documentazione giustificativa della spesa sostenuta (fattura ecc.);
- relazione artistica, rassegna stampa, recensioni ecc.;
- dichiarazione di avvenuto svolgimento dell'iniziativa rilasciata da una delle seguenti autorità territoriali: Comando di polizia urban-Siae;
- dichiarazione da parte del beneficiario del domicilio fiscale e del numero di codice fiscale.

ART.19 - Decadenza del contributo

I soggetti beneficiari dei contributi concessi decadono dal beneficio quando:

- a) l'iniziativa o l'attività finanziaria non viene realizzata;
- b) l'iniziativa o l'attività programmata viene realizzata;
- c) non viene presentata la documentazione richiesta alla fine dell'iniziativa nel termine prescritto dal precedente articolo.

La pronuncia di decadenza e' disposta dalla Giunta comunale previa diffida al soggetto o ente promotore della iniziativa da parte del Sindaco.

La pronuncia di decadenza comporta l'obbligo per il soggetto destinatario del contributo, di restituire l'eventuale acconto concesso dalla giunta comunale.

CAPO III

Disposizioni in materia assistenziale

ART.20 - Stato di indigenza

L'erogazione dell'assistenza generica fa riferimento a quei cittadini del territorio comunale che vengono a trovarsi in condizioni di particolare indigenza economica, sia per motivi contingenti che per situazioni e connesse al loro stato permanente e per i quali non sono previsti per legge altre forme assistenziali.

ART.21 - Aveni diritto all'assistenza

I criteri informativi che saranno presi a base per l'erogazione dell'assistenza dovranno essere subordinati alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- 1) Che il reddito percepito dal beneficiario e dal suo nucleo familiare, non sia superiore alla misura annua di lire 12.000.000 (dodicimilioni) con l'aggiunta di lire 300.000 per il coniuge ed ogni figlio a carico e di ulteriori lire 2.000.000 (duemilioni) per canone locazione annuo, documentato a mezzo dichiarazione sostitutiva di parte e confortata da accertamenti del Comando Vigili Urbani;
- 2) Che il beneficiario e i componenti il suo nucleo familiare non siano comunque proprietari di immobili, esclusa la casa adibita a prima abitazione;
- 3) Che il beneficiario non abbia parenti o affini tenuti per legge al suo mantenimento e sostentamento;
- 4) Che il beneficiario non usufruisca di altri contributi assistenziali o di interventi da parte di altri Enti.

ART. 22 - Forme di assistenza

L'assistenza di cui al presente regolamento si può estrarre in sussidi in denaro (una tantum e continuativi) e in altre forme ritenute consone alle

particolari esigenze del richiedente (mensa, fornitura indumenti, combustibili, riscaldamento, ecc.).

Le forme di assistenza qui disciplinate sostituiscono quelle che venivano erogate specificatamente dall'ex ECA e I.P.A.B. (soppressi ai sensi del DPR n. 616/77).

L'assistenza concerne anche gli inabili indicati negli artt. 154 e 155 del T.U. della legge di P.S. approvate con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

ART. 23 - Richieste di assistenza

Le domande degli interessati dovranno essere prodotte in carta semplice e dovranno contenere le esatte generalità del richiedente, il tipo di concessione richiesta, le notizie e le informazioni utili ai fini di una corretta valutazione da parte dell'apposita Commissione di cui all'art. 10.

Le domande degli interessati dovranno essere integrate da notizie sulla composizione del nucleo familiare e dei parenti più prossimi eventualmente tenuti all'assistenza ai sensi del Codice Civile.

Nei casi sopraindicati il Comune deve prima provvedere a diffidare gli eventuali congiunti dei soggetti di cui trattasi a prestare gli alimenti secondo quanto prevedono le norme di diritto civile, promuovendo tutte le azioni atte a salvaguardare l'interesse degli inabili.

I richiedenti che beneficino di un trattamento pensionistico dovranno indicare l'esatto ammontare mensile dell'assegno e il tipo di pensione in godimento.

ART. 24 - Commissione preposta all'esame delle richieste di assistenza

La Commissione di cui all'art. 10, relativamente al settore assistenza, opera senza l'integrazione di esperti di cui al comma 2 dello stesso articolo.

ART. 25 - Costituzione e funzionamento

Per quanto riguarda la costituzione ed il funzionamento della Commissione si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 11 e seguenti del presente regolamento.

La Commissione, qualora le notizie indicate nella domanda e le informazioni attinte attraverso i vari organi non siano ritenute sufficienti, può richiedere un supplemento di istruttoria al fine di pervenire ad ulteriori elementi integrativi di giudizio.

Nell'erogazione del tipo di assistenza, va tenuto conto, in primo conto, delle specifiche richieste dell'indigente, e solo se particolari ragioni di ordine economico e sociale facciano prevalere un altro orientamento, dovrà essere adottata altra forma assistenziale.

ART. 26 - Vantaggi economici

L'erogazione dell'assistenza in forme diverse dalla corresponsione di sussidi in denaro, deve contenere i termini precisi (luogo, tempo e quantità), nei quali l'interessato potrà usufruire dell'intervento sociale (mense, indumenti, combustibile, ecc.).

ART. 27 - Assistenza prevista dall'abrogato art. 144 del t.u. n. 383/34

Per gli effetti dell'art. 9 comma 1 della legge 142/90 che ha attribuito ai Comuni le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, saranno sostenute, ad avvenuta assegnazione delle risorse finanziarie da parte della Regione le seguenti spese previste dall'abrogato art. 144 lett. g) del T.U. n. 383/34:

- 1-Assistenza degli infermi di mente e spese di trasferimento di detti infermi da una casa di cura all'altra, ovvero da un manicomio giudiziario ad un istituto comune;
- 2-Assistenza degli infanti illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono;
- 3-Assistenza dei ciechi e dei sordomuti poveri rieducabili, in quanto non vi provvedono i consorzi e altre istituzioni autonome.

ART. 28 Concessione dell'assistenza ex art. 144

L'Assistenza di cui all'art. precedente è concessa su richiesta dell'interessato con delibera di G.M., immediatamente esecutiva, previo parere della Commissione di cui all'art. 10.

IL SEGRETARIO GENERALE
(*Dot. Pasquale Silenzio*)

ART. 29 - Ticket farmaceutico ad indigente

A seguito delle nuove disposizioni in materia di ticket sanitario di cui alla legge n. 407/90, il Comune, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, può farsi carico del pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria dei cittadini disoccupati e non possessori di alcun reddito (riferito al nucleo familiare).

Il rimborso delle quote di partecipazione è effettuato su richiesta degli interessati con delibera di Giunta Comunale, immediatamente eseguibile, previo parere della Commissione di cui all'art. 10.

Art. 30 - Ticket servizi pubblici a domanda individuale

Il Comune, compatibilmente con le risorse finanziarie può esonerare dal pagamento dei ticket per i servizi pubblici a domanda individuale i cittadini disoccupati e non possessori di alcun reddito (riferito al nucleo familiare).

L'esonero è disposto con delibera di Giunta Comunale, immediatamente eseguibile, previo parere della Commissione di cui all'art. 10.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Pasquale Silenzio)

CAPO IV

Interventi di carattere straordinario

ART.31- Interventi di carattere straordinario

Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili la G.M., previo parere della Commissione di cui all'art.10, concede finanziamenti per iniziative e manifestazioni non previste nel presente regolamento, che hanno il carattere "straordinarietà" per le quali sussiste un interesse generale della comunità.

ART.32- Norme transitorie.

In attesa della nomina della Commissione di cui all'art.10 del Regolamento l'esame delle istanze sarà svolto dai capigruppo consiliari.

ART.33- Interventi straordinari

La Giunta Municipale, previo parere della Commissione di cui all'art.10, concede contributi economici assistenziali aventi carattere di "straordinarietà", in deroga ai criteri fissati dall'art.21 del presente regolamento comunale, ai cittadini che si trovino in grave stato di malattia e/o necessità comprovata, ove le spese sanitarie e/o assistenziali, debitamente documentate, non siano sostenibili, in base al reddito complessivo del beneficiario e/o del proprio nucleo familiare.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.34- Pubblicità delle sovvenzioni

Il Sindaco, per assicurare la più ampia trasparenza all'attività dell'amministrazione comunale in materia di "sovvenzioni", pubblica entro il mese di gennaio di ogni anno all'Albo Pretorio ed in luoghi pubblici, con ogni mezzo disponibile, l'elenco degli enti e dei soggetti che hanno beneficiato di contributi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto e dell'attività e/o manifestazione finanziata.

ART.35- Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio dopo l'esame favorevole dell'Organo Regionale di Controllo.

Il Segretario Comunale ne dispone la pubblicazione e ne attesta successivamente l'avvenuta esecutività.

16

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Pasquale Silenzio)

